

Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, a favore di Comunità montane, enti locali, loro consorzi e Consorzi di sviluppo industriale nei territori montani della Regione, in attuazione dall'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, emanato con DPREg. 0289/2011.

Art. 1 Finalità

Art. 2 Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

Art. 3 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

Art. 4 Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

Art. 5 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

Art. 6 Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

Art. 7 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

Art. 8 Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

Art. 9 Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

Art. 10 Inserimento dell'articolo 12 bis al decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

Art. 11 Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

Art. 12 Norma transitoria

Art. 13 Entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, a favore di Comunità montane, enti locali, loro consorzi e Consorzi di sviluppo industriale nei territori montani della Regione, in attuazione dall'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2011, n. 0289/Pres., al fine di consentire:

a) l'adeguamento alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) con particolare riguardo agli articoli 5 e 27 bis;

b) l'adeguamento alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), come modificata sia dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), sia dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013));

c) la parziale modifica della disciplina del procedimento amministrativo sulla base delle esigenze emerse in sede di prima applicazione.

art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 0289/2011 la parola: "2" è sostituita dalla seguente: "una".

art. 3 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 0289/2011 è sostituita dalla seguente:

"c) relazione tecnica illustrativa delle finalità di sviluppo socio economico dell'intervento."

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 sono inserite le seguenti:

c bis) progetto preliminare o, se ammesso dalla vigente normativa di settore, studio di fattibilità in duplice copia cartacea ed ulteriore copia in formato elettronico;

c ter) deliberazione dell'organo competente di approvazione della documentazione progettuale di cui alla lettera c bis) in duplice copia conforme all'originale;

c quater) stampa del codice CUP assegnato al progetto;

c quinquies) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente in conformità alle asseverazioni rese dal progettista, attestante il rispetto:

1) delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, come disposto dall'articolo 71 della legge regionale 14/2002;

2) dell'obbligo previsto dall'articolo 9, comma 14, della legge regionale 14/2002;

c sexies) asseverazioni del progettista in merito:

1) al rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, come disposto dall'articolo 71 della legge regionale 14/2002;

2) al rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 9, comma 14, della legge regionale 14/2002;

3) alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed alla normativa edilizia e urbanistica vigente;

4) alla categoria prevalente dell'opera;

5) all'eventuale configurazione dell'intervento come opera di manutenzione straordinaria;

c septies) nel caso in cui intenda procedere all'assegnazione del bene oggetto di contributo a favore di terzi utilizzatori, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante:

1) l'impegno ad esperire procedura ad evidenza pubblica;

2) l'assunzione dell'obbligo a lasciare agli utilizzatori il possesso o l'utilizzo dell'opera contribuita per un periodo minimo di anni corrispondente al vincolo di cui all'articolo 13, comma 1, del presente regolamento.

art. 4 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 0289/2011, è aggiunta la seguente:

"d bis) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento."

art. 5 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 è sostituito dal seguente:

"1. Le iniziative progettuali sono valutate in base ai seguenti criteri di priorità:

a) incremento occupazionale, per un punteggio da 8 a 10. Il punteggio da 8 a 10 è calcolato sulla base dei valori assoluti del numero dei nuovi occupati indicati dai richiedenti, secondo la seguente commisurazione:

1) 8 punti: da 1 a 7 unità lavorative assunte;

2) 9 punti: da 8 a 15 unità lavorative assunte;

3) 10 punti: da 16 unità lavorative assunte;

b) soluzione di crisi aziendali, per un punteggio da 5 a 7. Il punteggio da 5 a 7 è calcolato sulla base della conoscenza delle crisi aziendali verificata sulla base del vigente Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, redatto ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme

regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), secondo la seguente commisurazione:

- 1) 5 punti: ai Comuni montani rientranti nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Piano di Gestione;
 - 2) 6 punti: per la soluzione di una crisi aziendale, derivante da specifica documentazione del rischio della procedura concorsuale dell'azienda potenzialmente coinvolta nell'iniziativa oggetto di contributo;
 - 3) 7 punti: per la soluzione di più crisi aziendali, derivante da specifica documentazione del rischio di procedura concorsuale delle aziende potenzialmente coinvolte nell'iniziativa oggetto di contributo;
- c) realizzazione dell'intervento con finalità di sviluppo socio economico, per un punteggio da 2 a 4. Il punteggio da 2 a 4 è calcolato sulla base del grado di dettaglio dell'illustrazione di dette finalità nella domanda di contributo da cui si è desunta l'avvenuta verifica della reale ricaduta socio economica sul territorio, col seguente punteggio:
- 1) 2 punti: per la mera dichiarazione di sviluppo socio-economico;
 - 2) 3 punti: per l'analisi socio-economica sintetica;
 - 3) 4 punti: per l'analisi socio-economica dettagliata e completa;
- d) completamento di interventi già finanziati negli esercizi precedenti, per un punteggio pari a 3. E' attribuito il punteggio pari a 3 per opere già finanziate, anche parzialmente, da un ente pubblico.”;
- e) recupero di strutture dismesse per un punteggio pari a 5.
2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 le parole: “stabilisce una percentuale di contribuzione uguale per le iniziative progettuali ammesse” sono sostituite dalle seguenti: “contribuisce le iniziative con il minore importo di progetto da finanziare”.

art. 6 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 le parole: “dell'istruttoria” sono sostituite dalle seguenti: “del procedimento”;
 - b) al comma 3 le parole: “10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)” sono sostituite dalle seguenti: “16 bis della legge regionale 7/2000”.

art. 7 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 è sostituito dal seguente:

“2. Entro il termine di dieci giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione prevista dall'articolo 8 comma 6, gli enti beneficiari presentano, ai fini della concessione del contributo, la dichiarazione di accettazione del contributo regionale autorizzato ed ammesso a finanziamento.
2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 è sostituito dal seguente:

“3. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione lavori, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 68 della legge regionale 14/2002. Eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi sono concessi con provvedimento del responsabile del procedimento, ai sensi della medesima normativa, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza adeguatamente motivata dell'ente beneficiario. I provvedimenti di liquidazione sono adottati entro novanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), della LR 14/2002.”.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 è inserito il seguente:

“4 bis. I provvedimenti di concessione sono adottati entro il termine di centoventi giorni.”.

art. 8 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il decreto del Direttore centrale attività produttive, di cui al comma 2, è adottato entro il termine di novanta giorni decorrente dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1.";

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: ", entro novanta giorni decorrenti dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1".

art. 9 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal comma 1.";

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) al comma 4 le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

d) alla lettera a) del comma 4 le parole: "recuperata, conguagliata o rimborsata", sono sostituite dalle seguenti: "oggetto di recupero, conguaglio o rimborso".

art. 10 Inserimento dell'articolo 12 bis al decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 è inserito il seguente:

"art. 12 bis (Utilizzo economie contributive)

1. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario, a fronte di concessioni effettuate sino al termine ultimo del 31 dicembre 2012, è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56 della LR 14/2012.

2. Il beneficiario che intende utilizzare le economie contributive di cui al comma 1 presenta:

a) il progetto preliminare dell'opera affine a quella finanziata, nel caso in cui le economie contributive conseguite sono utilizzate per l'esecuzione di lavori affini a quelli eseguiti;

b) documentazione dimostrativa degli oneri sostenuti per spese tecniche e di collaudo, nel caso in cui le economie contributive conseguite sono utilizzate a copertura di maggiori spese.

3. Per i contributi concessi a decorrere dall'1 gennaio 2013 ad avvenuta conclusione dei lavori l'ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire eventuali economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento. Il ribasso d'asta può essere utilizzato esclusivamente per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 27, comma 1, nonché per le varianti migliorative nei limiti ammessi dalla legge e la quota eccedente costituisce economia di spesa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002, come sostituito da art. 5 comma 24 lettera h) LR 27/2012.".

art. 11 modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 le parole: "termine di ultimazione dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "collaudo".

art. 12 norma transitoria

1. Le modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 0289/2011 introdotte dall'articolo 3, dall'articolo 5 e dall'articolo 7, comma 1, del presente regolamento trovano applicazione esclusivamente alle domande presentate a partire dall'annualità 2014.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE